



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Serv.C.PL - FS Area 1-2-4
Rif. del
Allegati

A1
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale CRESS

CRESS@pec.minambiente.it

Oggetto: Interpello *ex art. 3-septies* d.lgs. n. 152/06
Proroga del periodo transitorio di cui all'art. 22, comma 2, d. lgs. n. 42/17

Come è noto, il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161*” (ed entrato in vigore dal 19 aprile 2017), ha istituito l'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (prevedendo, per la presentazione delle relative domande, il coinvolgimento diretto delle regioni o province autonome; sul punto v. *infra*).

Nello specifico, all'art. 22, comma 2 (“*Requisiti per l'iscrizione*”), sono state definite le condizioni necessarie per l'iscrizione nell'elenco anzidetto (in via transitoria, e per un periodo di non più di cinque anni dall'entrata in vigore della novella legislativa) anche da parte di coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, stabilendosi, tra l'altro, lo svolgimento di “*attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale*”.

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



Tanto premesso, deve rilevarsi che - in ragione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e delle limitazioni che la stessa ha comportato in ambito lavorativo - i candidati diplomati non sono riusciti a maturare siffatto requisito professionale entro la data del 19 aprile 2022 (di scadenza del periodo transitorio quinquennale), posto che (pure) a costoro è stato oggettivamente precluso l'espletamento delle specifiche prestazioni prescritte dalla norma, quali:

- 1) *effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;*
- 2) *partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;*
- 3) *redazione o revisione di zonizzazione acustica;*
- 4) *redazione di piani di risanamento;*
- 5) *attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense.*

A ciò aggiungasi che anche le regioni e province autonome, a decorrere dal mese di marzo 2020, hanno dovuto precipuamente fronteggiare problematiche in materia di prevenzione e sanità, tali da impedire agli stessi enti di ottemperare ad incombenze di altra natura.

Orbene, alla luce di quanto suesposto, con la presente si chiede a codesto Dicastero una proroga di almeno due anni del termine quinquennale fissato dall'art. 22 comma 2, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, al fine di consentire l'effettiva maturazione di requisiti ivi previsti, necessari per l'iscrizione dei diplomati negli elenchi dei tecnici in acustica ambientale.

Al riguardo appare appena il caso di evidenziare che detta proroga si rivelerebbe perfettamente in linea con la *ratio* sottesa ad una buona parte della normativa emergenziale, volta inequivocabilmente a salvaguardare i livelli occupazionali.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)

AA/